

**AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO**

**ROMA**

**II Ricorso per motivi aggiunti al procedimento R.G. 12565/2022**

Per il sig. **Ivan Maiorano** nato a Eboli il 09.10.1979 ed ivi residente alla Via del Grano n. 33, C.F. MRN VNI 79R09 D390X, rapp.to e difeso, giusta mandato in calce al presente atto, dall'avv. Antonio Salerno, C.F. SLR NTN 70H13H 703O, unitamente al quale elett.te domicilia in Salerno alla Via Settimio Mobilio n. 9 e che dichiara, ex art. 136 CPA, di voler ricevere le comunicazioni di rito presso il numero di fax 178/2214917 ovvero presso la casella di posta elettronica certificata [avvantoniosalerno@pec.ordineforense.salerno.it](mailto:avvantoniosalerno@pec.ordineforense.salerno.it)

**C o n t r o**

il **Ministero dell'Istruzione** (già **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**), in persona del Ministro *p.t.*, e l'**Ufficio Scolastico Regionale per la Campania**, in persona del Direttore generale *p.t.*, rapp.ti e difesi come in atti dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Roma;

**e c o n t r o**

la **Commissione Giudicatrice di concorso**, in persona del Presidente *p.t.*, (**non costituito**)

**n o n c h é c o n t r o**

la **Commissione Nazionale** in persona del Presidente *p.t.*, (**non costituito**);

**e n e i c o n f r o n t i d i**

**Vincenza Cozzolino** (**non costituito**);

**avverso e per l'annullamento**

a)- del decreto m\_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE(U).0049451.24-10-2023 con cui il Direttore Generale *p.t.* dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania ha approvato la graduatorie di merito del concorso indetto con D.D.D 21.04.2020, n. 499 modificato e integrato dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo

di istruzione e di formazione del 03.06.2020 n. 649, dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 01.07.2020 n. 749 nonché dal Decreto n. 326 del 09.11.2021 e, da ultimo, dal Decreto direttoriale n. 23 del 05.01.2022, per la classe di concorso **A045** (Scienze economico-aziendali) per la **Regione Campania** in uno all'allegata graduatoria nella parte in cui non figura il nominativo del ricorrente;

**nonchè degli atti già impugnati con ricorso per motivi aggiunti del 27.03.2023**

**a)-** del decreto m\_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE(U).0010776.14-03-2023 con cui il Direttore Generale p.t. dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania ha approvato la graduatorie di merito del concorso indetto con D.D.D 21.04.2020, n. 499 modificato e integrato dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 03.06.2020 n. 649, dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 01.07.2020 n. 749 nonché dal Decreto n. 326 del 09.11.2021 e, da ultimo, dal Decreto direttoriale n. 23 del 05.01.2022, per la classe di concorso **A045** (Scienze economico-aziendali) per la **Regione Campania** in uno all'allegata graduatoria nella parte in cui non figura il nominativo del ricorrente;

**b)-** del decreto m\_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE(U).0003125.26-01-2023 con cui il Direttore Generale p.t. dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania ha approvato la graduatorie di merito del concorso indetto con D.D.D 21.04.2020, n. 499 modificato e integrato dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 03.06.2020 n. 649, dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 01.07.2020 n. 749 nonché dal Decreto n. 326 del 09.11.2021 e, da ultimo, dal Decreto direttoriale n. 23 del 05.01.2022, per la classe di concorso **A045** (Scienze economico-aziendali) per la **Regione Campania** in uno all'allegata graduatoria nella parte in cui non figura il nominativo del ricorrente;

**Per l'accertamento e la declaratoria**

del diritto del ricorrente, previa declaratoria di illegittimità della prova scritta *computer based* formulata dalla Commissione nazionale per la classe di concorso **A045** (Scienze Economico Aziendali) quanto ai quesiti censurati e al presunto *item* errato, ad essere ammesso alla successiva prova orale mediante **prova suppletiva** di cui al concorso indetto con D.D. 499 del 21.04.2020 modificato e integrato dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 03.06.2020 n. 649, dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 01.07.2020 n. 749 nonché dal Decreto n. 326 del 09.11.2021 e, da ultimo, dal Decreto direttoriale n. 23 del 05.01.2022 e, dunque, per l'utile inserimento nella graduatoria di merito finale;

**per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.**

delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento di ammissione, previa declaratoria di illegittimità della prova scritta *computer based* formulata dalla Commissione nazionale per la classe di concorso **A045** (Scienze Economico Aziendali) quanto ai quesiti censurati e al presunto *item* errato, ad essere ammesso alla successiva prova orale mediante **prova suppletiva** di cui al concorso indetto con D.D. 499 del 21.04.2020 modificato e integrato dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 03.06.2020 n. 649, dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 01.07.2020 n. 749 nonché dal Decreto n. 326 del 09.11.2021 e, da ultimo, dal Decreto direttoriale n. 23 del 05.01.2022, e, dunque, per l'utile inserimento nella graduatoria di merito finale.

**o - O - o**

Con i provvedimenti meglio indicati in epigrafe (decreto prot. n. 0049451 del 24-10-2023), l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania ha dapprima approvato e poi rettificato la graduatoria di merito del concorso indetto con D.D. 21 aprile 2020, n. 499 modificato e integrato dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 03.06.2020 n. 649, dal decreto del Capo

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 01.07.2020 n. 749 nonché dal Decreto n. 326 del 09.11.2021 e, da ultimo, dal Decreto direttoriale n. 23 del 05.01.2022, per la classe di concorso A045 (Scienze economico-aziendali) per la Regione Campania ove l'attuale ricorrente non risulta collocato in ragione dell'illegittima mancata ammissione alla prova concorsuale (prova orale).

Tali ulteriori provvedimenti si appalesano viziati, dunque, per le medesime ragioni già ampiamente esposte nell'atto introduttivo per come riassunto innanzi a Codesto Tribunale nonché nel ricorso per motivi aggiunti ugualmente depositato avverso le precedenti rettifiche (cfr. ricorso per motivi aggiunti del 27.03.2023).

Infatti, con ricorso in riassunzione recante R.G. 12565/2022 l'odierno ricorrente ha chiesto l'annullamento previa sospensione: *a)- della nota del Ministero dell'Istruzione, prot. n. 24779 del 27.06.2022, ancorché sconosciuta e non coincidente con le note richiamate nell'avviso prot. n. 0011586 del 25.07.2022, in uno alla successiva comunicazione mail del 06.07.2022, con cui, in ragione del riconoscimento di un quesito errato, è stato rideterminato in pejus il punteggio del ricorrente da 70 a 68 con conseguente esclusione dall'elenco degli ammessi alla successiva prova orale di cui al concorso indetto con D.D. 499 del 21.04.2020 modificato e integrato dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 03.06.2020 n. 649, dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 01.07.2020 n. 749 nonché dal Decreto n. 326 del 09.11.2021 e, da ultimo, dal Decreto direttoriale n. 23 del 05.01.2022, per la classe di concorso A045 (Scienze Economico Aziendali) per la Regione Campania; b)- dell'avviso del Ministero dell'Istruzione, prot. n. 0025294 del 04.07.2022 e dell'analogo avviso prot. n. 0026002 del 07.07.2022 con cui si è resa nota l'erroneità dei quesiti n. 5 e 47 contenuti nella prova scritta sostenuta dai candidati rispettivamente del turno pomeridiano (T2) e del turno mattutino (T1) per la classe di concorso A045 (Scienze Economico Aziendali) di cui al concorso indetto con D.D. 499 del 21.04.2020 modificato e integrato dal decreto del Capo*

*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 03.06.2020 n. 649, dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 01.07.2020 n. 749 nonché dal Decreto n. 326 del 09.11.2021 e, da ultimo, dal Decreto direttoriale n. 23 del 05.01.2022; c)- dell'avviso integrativo prot. n. 0011586 del 25.07.2022 contenente l'elenco degli ammessi alla successiva prova orale di cui al concorso indetto con D.D. 499 del 21.04.2020 modificato e integrato dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 03.06.2020 n. 649, dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 01.07.2020 n. 749 nonché dal Decreto n. 326 del 09.11.2021 e, da ultimo, dal Decreto direttoriale n. 23 del 05.01.2022, per la classe di concorso **A045** (Scienze Economico Aziendali) per la Regione Campania nella parte in cui **non** contempla il ricorrente; d)- per quanto di ragione, laddove non lesivo, dell'avviso prot. n. 0009527 del 21.06.2022 contenente l'elenco degli ammessi alla successiva prova orale di cui al concorso indetto con D.D. 499 del 21.04.2020 modificato e integrato dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 03.06.2020 n. 649, dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 01.07.2020 n. 749 nonché dal Decreto n. 326 del 09.11.2021 e, da ultimo, dal Decreto direttoriale n. 23 del 05.01.2022, per la classe di concorso **A045** (Scienze Economico Aziendali) per la Regione Campania; e)- per quanto di ragione, dell'esito comunicato mediante mail del 21.06.2022 della prova scritta del 28.04.2022 pari a 70/100 di cui al concorso indetto con D.D. 499 del 21.04.2020 modificato e integrato dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 03.06.2020 n. 649, dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 01.07.2020 n. 749 nonché dal Decreto n. 326 del 09.11.2021 e, da ultimo, dal Decreto direttoriale n. 23 del 05.01.2022, per la classe di concorso **A045** (Scienze Economico Aziendali) sostenuta dal ricorrente nella Regione Campania; f)- della valutazione della prova scritta espletata nel turno pomeridiano del 28.04.2022 per come trasfusa nel punteggio numerico (rideterminato) pari a **68** assegnato al*

*ricorrente nell'ambito del concorso indetto con D.D. 499 del 21.04.2020 modificato e integrato dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 03.06.2020 n. 649, dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 01.07.2020 n. 749 nonché dal Decreto n. 326 del 09.11.2021 e, da ultimo, dal Decreto direttoriale n. 23 del 05.01.2022, per la classe di concorso A045 (Scienze Economico Aziendali) sostenuta dal ricorrente nella Regione Campania laddove viziato dall'annullamento di un item (corretto) e dalla presenza di quesiti erronei e/o fuorvianti; g)- per quanto di ragione e laddove lesiva, della prova scritta computer-based elaborata dalla Commissione nazionale di cui all'art. 7, comma 1, del decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326 e dell'art. 3 del Decreto dipartimentale n. 23 del 05.01.2022 per la classe di concorso A045 (Scienze Economico Aziendali) sostenuta dal ricorrente nella Regione Campania di cui al concorso indetto con D.D. 499 del 21.04.2020 e successive modifiche con particolare riferimento ai quesiti n. 12, 20 e 21 in ragione dell'erronea formulazione; h)- per quanto di ragione, ancorché non immediatamente lesivo, del Quadro di riferimento per la valutazione della prova scritta stilato per la classe di concorso A045 (Scienze Economico Aziendali) di cui al concorso indetto con D.D. 499 del 21.04.2020 modificato e integrato dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 03.06.2020, n. 649, dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 01.07.2020 n. 749 nonché dal Decreto n. 326 del 09.11.2021 e, da ultimo, dal Decreto direttoriale n. 23 del 05.01.2022; i)- ancora e per quanto di ragione, dell'avviso pubblicato dal Ministero dell'Istruzione contenente il calendario della prova scritta distinta per classe di concorso di cui al concorso indetto con D.D. 499 del 21.04.2020 modificato e integrato dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 03.06.2020, n. 649, dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 01.07.2020 n. 749 nonché dal Decreto n. 326 del 09.11.2021 e, da ultimo, dal Decreto direttoriale n. 23 del 05.01.2022 nella parte in cui fissa al 28.04.2022 l'espletamento della prova scritta*

per la classe di concorso **A045** (Scienze Economico Aziendali) sostenuta dal ricorrente nella Regione Campania; **l)**- ancora, e per quanto di ragione, dei decreti, con i quali è stata nominata, rettificata e sostituita la Commissione **A045** (Scienze Economico Aziendali) sostenuta dal ricorrente nella Regione Campania; **m)**- per quanto di ragione, seppur non immediatamente lesivo, del D.D. n. 23 del 05.01.2022 di modifica del D.D. n. 499 del 21.04.2020 recante “Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado” in uno agli allegati acclusi; **n)**- per quanto di ragione, seppur non immediatamente lesivo, del D.D. n. 326 del 09.11.2021 con cui il Ministero dell’Istruzione ha dettato “Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno ai sensi dell’art. 59, comma 11, del DL. n. 73/2021”; **o)**- per quanto di ragione, seppur non immediatamente lesivo, del decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 01.07.2020 n. 749; **p)**- per quanto di ragione, seppur non immediatamente lesivo, del D.D. n. 649 pubblicato in GU n. 44 del 09.06.2020 con cui sono state apportate modifiche al “Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado” indetto con DD 499 del 21.04.2020 e s.m.i.; **q)**- per quanto di ragione, seppur non immediatamente lesivo, del D.D. n. 499 del 21.04.2020 recante “Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado” in uno agli allegati occlusi; **r)**- ancora, e per quanto di ragione, di ogni altro atto anteriore, preordinato connesso e conseguenziale che, comunque, possa ledere gli interessi delle ricorrenti ivi incluso ogni eventuale provvedimento di valutazione adottato e mai comunicato e/o notificato alla ricorrente; **Per l’accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente, previa declaratoria di illegittimità della prova scritta computer based formulata dalla Commissione nazionale per la classe di concorso A045** (Scienze

*Economico Aziendali) quanto ai quesiti censurati e al presunto item errato, ad essere ammesso alla prova orale, in svolgimento sino al 24.10.2022, mediante **prova suppletiva** di cui al concorso indetto con D.D. 499 del 21.04.2020 modificato e integrato dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 03.06.2020 n. 649, dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 01.07.2020 n. 749 nonché dal Decreto n. 326 del 09.11.2021 e, da ultimo, dal Decreto direttoriale n. 23 del 05.01.2022 e, dunque, per l'utile inserimento nella graduatoria di merito finale; **per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.** delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento di ammissione, previa declaratoria di illegittimità della prova scritta computer based formulata dalla Commissione nazionale per la classe di concorso **A045** (Scienze Economico Aziendali) quanto ai quesiti censurati e al presunto item errato, ad essere ammesso alla prova orale e pratica, in svolgimento sino al 24.10.2022, mediante **prova suppletiva** di cui al concorso indetto con D.D. 499 del 21.04.2020 modificato e integrato dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 03.06.2020 n. 649, dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 01.07.2020 n. 749 nonché dal Decreto n. 326 del 09.11.2021 e, da ultimo, dal Decreto direttoriale n. 23 del 05.01.2022, e, dunque, per l'utile inserimento nella graduatoria di merito finale.*

**o - O - o**

A sostegno del proprio ricorso il ricorrente ha addotto un unico **MOTIVO IN DIRITTO** che all'uopo si trascrive:

***1)- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 5 BANDO EMANATO CON D.D. N. 499/2020 E SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO, DA ULTIMO, CON D.D. N. 23 DEL 05.01.2022 QUANTO ALLA INGANNEVOLEZZA/AMBUGUITA' DEI QUESITI N. 20 E 21. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 2, E 7, COMMA 2 bis, D.P.R. 09.05.1994 n. 487. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 400***



**D.LGS. n. 297 del 16.04.1994. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.LGS n. 165 DEL 30.03.2001. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA DECLINATO SECONDO IL CANONE DELLA RAGIONEVOLEZZA DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARITA' DI ACCESSO DEI CITTADINI NEGLI IMPIEGHI PUBBLICI DI CUI AL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 97, COMMA 1, 51, COMMA 1, 3, COMMA 1, DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI MERITOCRATICI DI BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI ALL'ART. 97, COMMA 1, DELLA COSTITUZIONE, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 97 E 24 COST. NONCHE' VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 3 L. 07.08.1990 N. 241, ED ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETA', MANIFESTA INGIUSTIZIA, ILLOGICITA' E DISPARITA' DI TRATTAMENTO, SVIAMENTO.**

*In via del tutto introduttiva, anche prescindendo da quanto si dirà in prosieguo circa la **erronea/ingannevole** formulazione di certuni quesiti che hanno inciso sul (**solo apparente**) mancato raggiungimento della soglia di sufficienza (70/100) allo scritto, va sottolineato che il quesito oggetto di revisione (e che ha determinato una retrocessione da punti 70 a punti 68 e, quindi, una **rimodulata** mancata ammissione alla seconda prova del 19.09.2022 per la quale il ricorrente era stato già convocato), anche ad una disamina attenta, appare **corretto** nella risposta fornita dal ricorrente.*

*Ed, infatti, a proposito del detto quesito annullato (“Nel modello societario dualistico il revisore esterno o la società esterna di revisione sono nominati: a)- dal Consiglio di Sorveglianza; b) dal Consiglio di Amministrazione; c)- dal Consiglio di Gestione; d)- dall’assemblea dei soci”), per il quale originariamente la risposta corretta era stata individuata nel “Consiglio di Sorveglianza”, va detto che nel modello societario dualistico **non esiste una vera e propria assemblea dei soci** visto che è di origine anglosassone di talché, anche in ragione della locuzione “sono nominati” utilizzata nella articolazione della domanda, non v’è dubbio che quella originaria fosse la*

*risposta corretta laddove, nella prassi, la proprietà sceglie e l'organo di gestione (in questo caso Consiglio di Sorveglianza) "nomina".*

*Ed allora, atteso che l'intervenuta revisione ha inciso su una ammissione regolarmente guadagnata (ogni risposta valida attribuisce 2 punti sicchè l'annullamento ha determinato la retrocessione da 70 a 68), in ragione delle dette osservazioni, il Ministero dovrà chiarire la ragione (**allo stato non motivata**) per la quale ha mutato il proprio orientamento così pesantemente incidendo sulla prova del ricorrente che, cautelarmente, proprio in ragione della peculiarità della situazione, **ben può essere ammesso alla successiva prova orale.***

*Peraltro, il provvedimento modificativo adottato dal Ministero, laddove incidente sulla specifica posizione del ricorrente, e, tuttavia, almeno apparentemente corretto nella sua formulazione e nella correlata risposta originariamente individuata come esatta, è potenzialmente idoneo ad inficiare l'intera procedura concorsuale determinando l'annullamento della prova con conseguente travolgimento delle posizioni dei soggetti utilmente collocati; cionodimeno, fermi gli effetti conformativi della pronuncia (cfr. T.A.R. Napoli, sez. IV, 28.10.2011 n. 5051; T.A.R. Palermo, 14.01.2014 n. 121 e 28.02.2012 n. 457; T.A.R. Toscana, 27.06.2011 n. 1105; T.A.R. Reggio Calabria, 26.09.2008 n. 508), onde evitare la lesione del prevalente interesse pubblicistico alla tutela del principio di affidamento e di certezza degli atti dell'amministrazione, si può operare un'adeguata compensazione mediante **accesso diretto** del ricorrente alla prova orale.*

*Infatti, in un'ottica di bilanciamento dei contrapposti interessi, ferma la potenziale seppur non invocata caducabilità dell'intera procedura, appare tutelare anche l'interesse della P.A. l'ampliamento della platea dei potenziali docenti senza che ciò, peraltro, leda la posizione degli altri candidati già ammessi alla prova orale.*

*Ma vi è di più perché anche a voler ritenere corretto l'operato dell'Amministrazione (che dovrà compiutamente motivare la ragione della rideterminazione pur viziata dalla sottoposizione di un quesito poi rettificato), occorre richiamare l'attenzione del*

Collegio sugli specifici ulteriori quesiti che sono affetti da evidente **erroneità/ingannevolezza/ambiguità** assumendo tale aspetto rilievo dirimente atteso il punteggio totalizzato dal ricorrente, per come rideterminato all'esito dell'annullamento (68/70), si pone ad immediato ridosso della soglia di sufficienza (70/100) e risale addirittura a 72.

In particolare, attingendo direttamente al test somministrato, risulta evidente l'erroneità del quesito **n. 20** ("Nel PNSD, nell'Azione #23 Promozione delle Risorse Educative Aperte e linee guida su autoproduzione dei contenuti didattici digitali, si individuano: a)- tre tipologie di risorse: risorse di natura integrativa (che forniscono le nozioni indicate nelle indicazioni nazionali), risorse a copertura curricolare (approfondimenti, integrazioni, fonti, che sono spesso granulari e non strutturate) e risorse a copertura disciplinare; b)- due tipologie di risorse: risorse a copertura curricolare (che forniscono un quadro di contesto e un filo conduttore, validato e conforme alle indicazioni nazionali, e sono strutturate in funzione del percorso disciplinare seguito) e risorse di natura integrativa (approfondimenti, integrazioni, fonti ecc., che non hanno copertura curricolare e sono spesso granulari e non strutturate); c)- due tipologie di risorse: risorse a copertura curricolare (che forniscono un quadro di contesto e un filo conduttore, validato e conforme alle indicazioni nazionali) e risorse a copertura disciplinare; d)- due tipologie di risorse: risorse di natura integrativa (che forniscono le nozioni indicate nelle indicazioni nazionali, e sono strutturate in funzione del percorso disciplinare seguito) e risorse a copertura curricolare (approfondimenti, integrazioni, fonti, che sono spesso granulari e non strutturate)")) atteso che la risposta individuata come corretta dal Ministero ("b)- due tipologie di risorse: risorse a copertura curricolare (che forniscono un quadro di contesto e un filo conduttore, validato e conforme alle indicazioni nazionali, e sono strutturate in funzione del percorso disciplinare seguito) e risorse di natura integrativa (approfondimenti, integrazioni, fonti ecc., che non hanno copertura curricolare e sono spesso granulari e non strutturate)")) in quanto

*non collima con le indicazioni ministeriali sul tema laddove mentre sulla base del documento presente sul sito del Ministero dell'Istruzione in ordine all'azione #23 (All. 16) la risposta corretta univocamente corretta sarebbe "risorse a copertura curricolare (che forniscono un quadro di contesto e un filo conduttore, validato e conforme alle indicazioni nazionali, e sono strutturate in funzione del percorso disciplinare seguito) o di risorse di natura integrativa (approfondimenti, integrazioni)", quella indicata come esatta nel test spicca per l'ambiguità della formulazione (b)- due tipologie di risorse: risorse a copertura curricolare (che forniscono un quadro di contesto e un filo conduttore, validato e conforme alle indicazioni nazionali, e sono strutturate in funzione del percorso disciplinare seguito) e risorse di natura integrativa (approfondimenti, integrazioni, fonti ecc., che non hanno copertura curricolare e sono spesso granulari e non strutturate).*

*In buona sostanza quella che è la risposta corretta (nel mentre il ricorrente ha individuato la risposta a) non risulta tra quelle previste ovvero, ancor peggio, è un mix di più risposte ciò concorrendo a ingenerare **ingannevolezza** e impossibilità di individuare una risposta realmente corretta.*

*Del pari, le medesime censure sono dispiegabili avverso il quesito n. 21 ("In quale procedura finalizzata ad ottenere elementi probativi rientra l'esame delle registrazioni contabili da parte di un revisore? A)- indagine; b)- ispezione; c)- conferma; d)- osservazione") atteso che la risposta individuata come corretta dal Ministero ("ispezione" cui si contrappone "conferma" flaggata dal ricorrente - All. 6) non è conforme al "Documento 500" che nell'individuare gli elementi probativi della revisione precisa che la conferma consiste nella risposta ad una richiesta al fine di verificare le informazioni contenute nelle registrazioni contabili (cfr. Principi di revisione. Documento 500 - All. 17).*

*Va da sé, pertanto, che le risposte indicate come corrette dal Ministero sono senza riserva alcuna **errate** o quantomeno ingannevoli e andranno pertanto annullate con conseguente attribuzione del relativo punteggio al ricorrente.*

*A riguardo, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che pur essendo rimessa alla discrezionalità dell'Amministrazione la scelta dei quesiti da sottoporre ai candidati, non può, viceversa, ritenersi sottratta al sindacato di Codesto Giudicante la valutazione della chiarezza della domanda e l'univocità della risposta ritenuta corretta dall'Amministrazione ("Va premesso che è rimessa al merito dell'Amministrazione la scelta dei quesiti da sottoporre ai candidati in una procedura concorsuale, con i conseguenti limiti del sindacato giurisdizionale in tale ambito. Tuttavia non può ritenersi sottratta al sindacato la valutazione circa la chiarezza della domanda e l'univocità della risposta ritenuta corretta dall'Amministrazione, posto che ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall'art. 97 Cost. - cfr. in tal senso Tar Milano, sez. III, n. 2043 del 04.09.2018; Cons. Stato sez. V 17 giugno 2015 n. 3060); non trascurando poi, quanto all'ambigua formulazione, che "l'ambiguità e la contraddittorietà delle risposte comportano comunque incertezze e perdite di tempo che, in termini concreti, possono finire per inficiare negativamente l'esito finale della prova stessa" (cfr. in tal senso e, da ultima, Tar Napoli, sez. II, sentenza n. 4649 del 21.10.2020).*

*Ed ancora, circa l'**inattendibilità** scientifica dei test a risposta multipla, si è affermato "il Collegio è persuaso che i quesiti oggetto di contestazione presentino elementi di dubbia attendibilità scientifica, al punto da ritenere non ragionevole che gli stessi abbiano potuto costituire utili strumenti di selezione degli studenti da ammettere ai corsi universitari. I quesiti scrutinati lasciano ampi margini di incertezza in ordine alla risposta più corretta da fornire e si rivelano per ciò solo inadatti ad assurgere a strumento selettivo per l'accesso ad un corso universitario, dato che la loro soluzione non costituisce il frutto di un esercizio di logica meritevole di apprezzamento" (C.d.S, sez. VI, n. 5485/2012).*

*In un sistema di selezione a quiz come quello che ci occupa ove i concorrenti sono tutti collocati nell'ambito di pochi punti è imprescindibile “che l'opzione, da considerarsi valida per ciascun quesito a risposta multipla, sia l'unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta sul piano scientifico, costituendo tale elemento un preciso obbligo dell'Amministrazione” (T.A.R. Milano, sez. I, 29.07.2011, n. 2035; T.A.R. Napoli, sez. IV, 30.09.2011, n. 4591; 28.10.2011, n. 5051).*

*Tale ingannevolezza, al di là dell'ormai conclamata e ripetitiva inattendibilità dei quesiti formulati, ha inciso sul punteggio del ricorrente determinando un **solo apparente mancato raggiungimento della soglia di sbarramento**, tale per cui la potenziale attribuibilità del punteggio correlato alle domande errate/ambigue e/o non previste (punti 4 per i quesiti 20 e 21 per un totale di almeno **4 punti**) avrebbe sicuramente consentito al ricorrente il raggiungimento e vieppiù il superamento della soglia utile così consentendo la prosecuzione della selezione.*

*Infatti, come ben sintetizzato da recentissima giurisprudenza, “se si considera il gap di differenza tra il punteggio totalizzato dai ricorrenti e quello dell'ultimo immatricolato a seguito degli scorrimenti al momento della proposizione del ricorso, il Collegio ritiene che l'errata formulazione dei quesiti, qualora acclarata, abbia tolto la possibilità ai ricorrenti di aggiudicarsi ulteriori punteggi che li avrebbero potuti far rientrare in posizioni utili per l'immatricolazione” (T.A.R. Napoli, sez. IV, 28.10.2011, n. 5051 in tal senso anche C.d.S., sez. VI, 26.10.2012, n. 5485 sul superamento della prova di resistenza, sez. VI, n. 4432/15).*

*Vi sono, pertanto, evidenti elementi che depongono per la irragionevolezza della valutazione esperita in danno del ricorrente nonché per la sostanziale mancata esplicitazione motiva delle ragioni che giustifichino la mancata ammissione alla successiva prova orale.*

*Quanto detto, infatti, assume rilievo anche in relazione alla previsione di cui agli artt. 1 e 3 L. 241/90 atteso che la ingannevolezza/ambiguità delle domande*

*contestate è sintomatico di un grave vizio dell'intera procedura che si traduce anche in una assenza di motivazione.*

*Se, infatti, a norma dell'art. 1 L. n. 241/90 l'azione amministrativa deve essere ispirata a principi di economicità, efficacia, **pubblicità e trasparenza**, va da sé l'illegittimità nell'espletamento della procedura concorsuale ciò deponendo anche per l'insussistenza di una motivazione sostanziale.*

*L'obbligo di motivare le valutazioni espresse nelle procedure concorsuali consegue a puntuali previsioni normative e corrisponde ad ineludibili esigenze di **trasparenza** dell'attività amministrativa, che trovano fondamento nei principi di imparzialità e di buon andamento ex art. 97 Cost., sicché l'adempimento di tale obbligo va sempre assicurato determinando, in mancanza, vizio dell'intera procedura.*

*Se, quindi, la funzione del provvedimento amministrativo è quella di consentire al cittadino la ricostruzione dell'iter logico-giuridico attraverso cui l'Amministrazione si è determinata ad adottare un atto, al fine di controllare il corretto esercizio del potere, onde far valere, eventualmente, le proprie ragioni (cfr. ex multis: Consiglio di Stato, sez. IV, 7.11.2002, n. 6063; C.d.S., sez. IV, 29.4.2002, n. 2281), è evidente che, nel caso de quo **nulla è dato capire in merito ai criteri di determinazione delle domande e di individuazione delle risposte asseritamente corrette.***

*Tali evidenti e documentali considerazioni rendono, quindi, illegittimo l'operato del MIUR accentuando vieppiù anche l'illegittimità derivante dall'inesistenza di atti/provvedimenti amministrativi (che tali possano definirsi), nei quali poter in qualche maniera individuare il tortuoso percorso della Commissione, sicché la garanzia di adeguata tutela delle ragioni del privato nei confronti della Pubblica Amministrazione viene completamente calpestata dalla **erroneità del presupposto, dalla mancanza assoluta di istruttoria e di motivazione** che non consente di individuare in alcun modo le reali ragioni sottese alla scelta, lasciando di contro ampi spazi dubitativi sulla legalità della procedura osservata.*

*Vi sono, pertanto, evidenti elementi che depongono per la disparità di trattamento osservata dall'Amministrazione nonché per la violazione dei principi di pubblicità e trasparenza tali da inficiare l'intera procedura.*

**o - O - o**

Successivamente alla proposizione del ricorso in riassunzione e nelle *more* della celebrazione dell'udienza cautelare, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania ha emanato i provvedimenti gravati con ricorso per motivi aggiunti del 27.03.2023.

Indi, ancora in pendenza di lite, fissata altresì l'udienza pubblica per il giorno 05.12.2023, l'Amministrazione ha adottato un'ulteriore rettifica della graduatoria finale in merito alla quale persistono i medesimi vizi censurati con l'atto introduttivo e con il I ricorso per motivi aggiunti e che, pertanto, ai soli fini processuali e procedurali andrà quindi annullata in ragione dell'unico motivo in diritto dedotto e che qui abbiansi, pertanto, per integralmente trascritto.

**p.q.m.**

si conclude per l'accoglimento del ricorso e, per l'effetto, previa declaratoria di illegittimità della prova scritta *computer based* formulata dalla Commissione nazionale per la classe di concorso **A045** quanto ai quesiti censurati (e all'item già rettificato) per l'accertamento del diritto del ricorrente ad **essere ammesso** alla prova orale **mediante prova suppletiva** di cui al concorso indetto con D.D. 499 del 21.04.2020 modificato e integrato dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 03.06.2020 n. 649, dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 01.07.2020 n. 749 nonché dal Decreto n. 326 del 09.11.2021 e, da ultimo, dal Decreto direttoriale n. 23 del 05.01.2022 per la classe di concorso **A045** (Scienze Economico Aziendali) per la Regione Campania e, dunque, per l'utile inserimento nella graduatoria di merito finale.



Con riserva di proporre ulteriori motivi aggiunti e con vittoria di spese diritti e competenze del presente grado di giudizio, ivi compresa la refusione del contributo unificato se dovuto.

Si dichiara che il valore del presente ricorso in materia di pubblico impiego è indeterminabile e l'importo del C.U. è assorbito dal versamento di € 325,00 già effettuato con il ricorso introduttivo, atteso che lo stesso non costituisce domanda nuova e non determina ampliamento del *thema decidendum*.

Salerno, li 01.12.2023

avv. Antonio Salerno